



ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI ATTREZZATURE DA LAVORO - TRABATTELLI - PONTIMOBILI - SCALE

Roseto degli Abruzzi, agosto 2015

CIRCOLARE SCALE CON GABBIA

I riferimenti normativi vigenti per le scale a gabbia sono:

1. il Testo Unico sulla sicurezza, D.L. 81/2008 che, all'art. 113 comma 2, sancisce l'obbligatorietà della gabbia per scale a pioli fisse verticali alte più di metri 5; lo stesso articolo sancisce, che "la parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60".
2. il decreto di pari efficacia D.M. 23.3.1998 che consente l'uso di scale fisse metalliche ad un montante dotate di un sistema anticaduta al posto della gabbia di protezione.

Riscontrato che sul mercato circolano comunicazioni contraddittorie che potrebbero generare confusione tra gli utilizzatori e installatori, teniamo a ribadire quanto segue:

- In Italia persiste l'obbligo di legge di utilizzo di scale dotate di gabbia.
- Solo quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.
- Per poter installare una linea vita al posto della gabbia, il sistema in opera deve essere certificato secondo il decreto di pari efficacia D.M. 23.3.1998.

Le scale con linea anticaduta (nate per tralicci, pozzetti e cantieri) risultano poco pratiche e sono utilizzabili esclusivamente da professionisti autorizzati e abilitati all'utilizzo, avendo superato il corso annuale di formazione per l'utilizzo di DPI anticaduta. L'accesso deve essere impedito a chi non è dotato di DPI.

Marcatura CE scale con gabbia:

Le scale con gabbia potrebbero essere marchiate CE secondo EN 14122-4, tuttavia questa norma tecnica è incompatibile con il D.L. 81/2008. Pertanto in Italia possono essere vendute e installate scale con gabbia conformi a DL.81; scale con gabbia con marcatura CE possono essere installate all'estero.

EN131: Questa norma fa riferimento a scale portatili e non può essere applicata a scale fisse verticali.

Piani di riposo:

Una scala fissa alta mt. 10 non ha obbligo di piani di riposo intermedi. Quando la scala supera i metri 10 di altezza sono necessari dei piani di riposo: la normativa EN 14122-4 prevede piani di riposo ogni mt. 6 qualora la scala superi i mt. 10. Salvo diverse disposizioni regionali.

Regolamenti regionali:

Le scale fisse verticali possono essere soggette a regolamenti regionali.

Il decreto regione veneto nr. 97 del 31/01/2012 che prevede, tra l'altro, piani di riposo ogni mt. 4.

Il decreto regione Toscana nr. 62/R 05 prevede, tra l'altro, l'obbligo di protezione anticaduta quanto la scala fissa è più alta di mt. 3 (invece dei mt. 5 previsti dal DL 81).

Riassumendo, le scale con gabbia sono e restano a norma di legge, sebbene possano avere dei limiti nel garantire la massima sicurezza dell'utilizzatore. Per garantire una maggiore sicurezza, le scale con gabbia possono essere integrate con linee-vita, tuttavia non ci risulta che esistano obblighi in tal senso.

In ogni caso va evidenziato che il DL 81/08:

- non ha recepito il decreto di pari efficacia (DM 1998) così come espressamente avvenuto per le scale portatili (DM 27/03/2000)
- non fa alcun riferimento alla decisione CE 2006 o ad altre norme.
- è la norma nazionale vigente, nonché legislazione nazionale cogente.

ACAL
Il Presidente
Paolo Frigerio